

## 12. AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI ED INTEGRATIVI

Trenitalia può effettuare autoservizi sostitutivi e integrativi di servizi ferroviari in maniera stabile e continuativa o a carattere temporaneo.

Non sono compresi gli autoservizi effettuati sulla base di accordi di integrazione tariffaria con altri vettori.

Gli autoservizi sono solo di seconda classe e vi possono accedere i passeggeri con biglietto ferroviario a tariffa competente, sia per il trasporto delle persone che dei bagagli, comprese le agevolazioni e gratuità. Per gli autoservizi sostitutivi i prezzi per i titoli di viaggio sono calcolati in base alle distanze chilometriche risultanti dal Prontuario Ufficiale delle distanze chilometriche Trenitalia; per gli autoservizi integrativi i prezzi sono calcolati sulla base delle distanze stradali.

Per l'utilizzazione dei biglietti e relativa regolarizzazione si applica quanto previsto ai Punti 3, 4 e 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle presenti CGT, ma non è consentito l'acquisto del biglietto a bordo degli autobus.

In caso di utilizzo di autoservizi sostitutivi la cui fermata di partenza risulti non antistante la stazione ferroviaria, il passeggero deve validare il biglietto – laddove previsto – scrivendo a mano, con inchiostro indelebile, la data e l'ora di partenza.

Per i rimborsi e indennizzi si applica quanto previsto al Punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle presenti CGT.

Nel caso di autoservizi sostitutivi a carattere temporaneo non previsti in orario, possono non essere garantiti i servizi aggiuntivi (es. trasporto di biciclette, animali, etc.).

Ove consentito, il trasporto degli animali, dei bagagli e delle biciclette è disciplinato secondo quanto previsto ai Punti 9 e 10 della Parte III - Trasporto Regionale delle presenti CGT, salvo espressa previsione contraria riportata nell'Orario Ufficiale.